



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

1^A COMM. CONSILIARE

1^A COMM. CONSILIARE

1^A COMM. CONSILIARE

1^A COMM. CONSILIARE

Deliberazione n. 455 della seduta del 14/11/2016.

Oggetto: Disegno di legge "Legge di stabilità regionale 2017" – Proposta al Consiglio regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ASSESSORE AL BILAN:
Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente): _____

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Dirigente/i Generale/i: (Dott. Filippo De Cello)

Dirigente/i Settore/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

Ufficio Segretario Generale della Giunta Regionale
 PROTOCOLLO GENERALE
 Prot. n. 49333 del 7/12/2016
 Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- L'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni adottino, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, avente ad oggetto norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al decreto;
- Il paragrafo 7 del citato principio 4/1 dispone che in un'unica sessione siano approvati, nell'ordine, i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il disegno di legge recante "Legge di Stabilità regionale 2017" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visti, altresì:

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di Gestione", e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 26 luglio 2010 recante modifiche all'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 24 dell' 11 febbraio 2015 con la quale il Dott. Filippo De Cello è stato nominato Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio – Società Partecipate";
- il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" del 6 luglio 2016, n. 7934 recante "Dirigente dott.ssa Stefania Buonaiuto conferimento dell'incarico di dirigente del Settore n. 2 "Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria Risanamento Finanziario" del dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze";

Preso atto

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che le spese previste nella presente deliberazione trovano copertura finanziaria a valere sulle relative entrate;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge recante "Legge di Stabilità regionale 2017", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio regionale per i


successivi provvedimenti di propria competenza, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, a cura della Segreteria di Giunta;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 07 DIC 2016 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto




Disegno di legge n. 195/10[^]
di iniziativa della Giunta regionale recante :

"Legge di stabilità regionale 2017"

Testo licenziato dalla Seconda Commissione

15 dicembre 2016

REGIONE CALABRIA



Relazione alla legge di stabilità regionale
2017

Articolo 1 Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e, per le utenze esenti, dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale.

Attraverso la norma proposta si determina, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 ed all'art.10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti.

I soggetti passivi del tributo sono gli stessi soggetti onerati al pagamento dell'accisa nazionale (società fornitrici o importatrici di gas naturale operanti sul territorio regionale).

La proposta in esame consente di colmare la lacuna venutasi a creare nella legislazione regionale a seguito dell'abrogazione (da parte dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 recante "Abrogazioni di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo" ed entrata in vigore dall'11 agosto 2011, a norma dell'art. 5 della stessa legge) dell'art. 48 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 nonché dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1993, n. 16. Tale abrogazione risulta, del resto, non coerente col contesto di riordino generale delle normative regionali *"già implicitamente abrogate o comunque non applicate"*, oggetto della citata legge regionale 10 agosto 2011, n.28.

Per effetto dell'abrogazione summenzionata, a normativa vigente, nella Regione Calabria viene applicata l'aliquota minima sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas naturale con conseguente drastico abbattimento delle relative entrate.L'approvazione della norma proposta, che prevede la fissazione di aliquote superiori a quella minima determinata dalla legislazione nazionale, sia per gli usi civili che per quelli industriali, consentirà di incrementare il gettito del tributo di ulteriori euro 7.500.000.

Rispetto all'abrogata legislazione regionale sono state apportate delle lievi modifiche di aliquota (sotto illustrate) che adeguano la normativa regionale al quadro generale vigente nelle diverse regioni e mirano, per gli usi civili, ad incidere in maniera più significativa sui soggetti aventi i maggiori consumi, come tali considerati in grado di sostenere i maggiori oneri tributari, e, per gli usi industriali, a rendere maggiormente attrattivo l'esercizio dell'attività industriale sul territorio da parte delle imprese attualmente operanti extra Regione.

a) per usi civili:

CONSUMI	art. 48 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 ed art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1993, n. 16 (abrogati)	Aliquota minima attualmente vigente in base alla legislazione nazionale	Proposta attuale
	Euro al metro cubo di gas naturale	Euro al metro cubo di gas naturale	Euro al metro cubo di gas naturale
Fino a 120 mc annui	0,019	0,005165	0,019
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,02582	0,005165	0,02582
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,02582	0,005165	0,02582
Superiori a 1.560 mc annui	0,02582	0,005165	0,03099

b) per usi industriali:

CONSUMI	art. 48 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 ed art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1993, n. 16 (abrogati)	Aliquota minima attualmente vigente in base alla legislazione nazionale	Proposta attuale
	Euro al metro cubo di gas naturale	Euro al metro cubo di gas naturale	Euro al metro cubo di gas naturale
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,005165	0,005165	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,006249	0,005165	0,005165

Tabella di comparazione con altre Regioni (aliquote massime previste):

CONSUMI PER USI CIVILI	Veneto	Marche	Abruzzo	Proposta Calabria	Puglia	Campania	Piemonte	Liguria	Sicilia	Toscana	Lazio	Emilia Romagna	Umbria
Fino a 120 mc annui	0,0077	0,0155	0,019	0,019	0,019	0,019	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,05165
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,023241	0,0181	0,023241	0,02582	0,030987	0,031	0,0258	0,0258	0,03	0,030987	0,030987	0,030987	0,05165
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,025823	0,0207	0,025823	0,02582	0,030987	0,031	0,0258	0,0258	0,03	0,030987	0,030987	0,030987	0,05165
Superiori a 1.560 mc annui	0,030987	0,0258	0,025823	0,03099	0,030987	0,031	0,0258	0,0258	0,03	0,030987	0,030987	0,030987	0,05165
CONSUMI PER USI INDUSTRIALI	Umbria	Marche	Abruzzo	Proposta Calabria	Sicilia	Toscana	Lazio	Emilia Romagna	Veneto	Puglia	Campania	Piemonte	Liguria
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,05165	0,0052	0,006249	0,006249	0,006	0,006	0,006249	0,006249	0,006249	0,006249	0,006249	0,006249	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,05165	0,0052	0,005165	0,005165	0,0052	0,0052	0,005165	0,005165	0,005165	0,005165	0,005165	0,005165	0,0052

Articolo 2 Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 - Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002

Con l'art. 17 del D.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per l'autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni. L'art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995, ha integrato la normativa di riferimento.

La Regione Calabria ha istituito tale imposta con l'art. 27 delle Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 34, modificato successivamente dall'art. 16 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47, per far fronte al rimborso dell'anticipazione di liquidità effettuata a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 98, della legge 191/2009, per la copertura del debito sanitario cumulativamente registrato a tutto il 31 dicembre 2005 (art. 26 e 27 della legge regionale n. 34/2010).

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n.68/2011, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è annoverabile tra i tributi propri regionali derivati, la cui disciplina di base è riservata al legislatore statale.

Ai sensi della normativa sopra citata:

- l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è versata direttamente alla Regione, sulla base dei quantitativi erogati, dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto;
- gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta;
- per la riscossione coattiva, gli interessi e l'indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, di approvazione del Testo unico delle accise e di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
- la Regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità.

Le riscossioni di tale imposta sono progressivamente diminuite nel corso degli ultimi esercizi a causa della contrazione dei consumi legata alla crisi economica e del continuo aumento del fenomeno delle c.d. "pompe bianche", che tendono ad una maggiore evasione; pertanto, al fine di non veder diminuire ulteriormente le già ridotte risorse autonome regionali, è opportuno ottimizzare i procedimenti di riscossione e contrasto all'evasione.

La norma proposta introduce, con decorrenza dal 01 gennaio 2017, alcune modifiche all'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 34 allo scopo di adeguare il dettato normativo regionale alle fonti legislative statali di riferimento ed è stata sollecitata, con nota circolare prot. n. 5304 del 26 marzo 2013, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale.

A seguito della modifica legislativa proposta:

- l'attività di accertamento e di liquidazione dell'imposta, la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso sono demandate agli Uffici dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è prevista la stipula di apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- in caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta trovano applicazione sia la sanzione amministrativa, come determinata dalla Regione ai sensi dell'articolo 27 commi 5 e 6 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 34, sia l'indennità di mora di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995 e gli interessi doganali differiti;
- la sanzione amministrativa è di spettanza erariale, in ragione del potere di accertamento e di liquidazione dell'imposta attribuito agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- l'indennità di mora, invece è di spettanza della regione, in quanto beneficiaria dell'imposta, così come gli interessi per ritardato pagamento.
- Per i periodi d'imposta precedenti al 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2016. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni antecedenti resteranno, pertanto, di competenza della Regione Calabria.

La proposta non incide sulle aliquote del tributo, ma ottimizza il procedimento di gestione e riscossione dello stesso grazie al coordinamento delle attività con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; si prevede un conseguente miglioramento dell'azione di controllo e repressione dell'evasione tale da determinare l'aumento del gettito del tributo in esame per un importo pari ad ulteriori euro 4.500.000

Articolo 3 Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 - Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002

Con l'art. 24 della Legge Regionale 21 Novembre 2000, n.° 69, sostitutivo dell'art. 17 della L.R. 21 dicembre 2011 n. 47, è stata istituita l'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

La disciplina dell'imposta è contenuta nella legge nazionale n.° 342 del 21/11/2000 e, fino ad ora, non ha trovato applicazione che in poche Regioni.

L'imposta ha come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti ed è dovuta per ogni decollo e atterraggio degli aeromobili civili negli aeroporti civili. Il

soggetto passivo dell'imposta, così come riportato nella Legge di riferimento, è l'esercente dell'aeromobile o degli aeromobili come individuato nell'art.874 del codice della navigazione.

L'imposta è determinata in base agli standard di rumore stabiliti a livello internazionale dall'Icao, per le varie classi di appartenenza degli aeromobili ed in funzione del peso totale dell'aeromobile sia all'atterraggio che al decollo dagli aeroporti, con un costo aggiuntivo a carico delle compagnie aeree.

Studi ed approfondimenti eseguiti hanno evidenziato le seguenti problematiche:

- organizzazione complessa, a carico della Regione Calabria, dell'attività di gestione, controllo e verifica del tributo con partecipazione e coinvolgimento anche delle Società di gestione degli aeroporti, dell'ENAC, soprattutto in riferimento alla precisa definizione della classe degli aerei in decollo o in atterraggio dagli aeroporti ed anche attraverso il giornale di scalo;
- necessità di convenzionamento con le Società di gestione degli aeroporti, con l'ENAC e di partecipazione delle stesse agli introiti;
- applicazione delle aliquote più basse onde limitare conseguenze all'attrattività del sistema aeroportuale calabrese, che invece necessita tutelare;
- conseguenti introiti annuali minimi a causa anche del numero limitato di decolli ed atterraggi negli aeroporti calabresi;
- risultati economici minimi in termini di beneficio, e poco significativi al fine di intraprendere e promuovere il disinquinamento acustico e la tutela dell'ambiente, ora ancora più ristretti, in osservanza alla legge n. 21-02-2014 n. 9 recante " Interventi urgenti di avvio del piano – Destinazione Italia – per il contenimento delle tariffe," che, all'art. 13, comma 15 bis, " al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali", limita "il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non superiore ad €. 0,50". Tale norma ha avuto anche conferma con sentenza n.° 13/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Lazio, confermando pertanto la riduzione significativa delle aliquote IRESA.

La defiscalizzazione proposta agevolerà innanzitutto il settore del trasporto aereo, costituendo un elemento attrattivo per le compagnie aeree, e, di conseguenza, avrà ricadute positive sulle attività turistiche regionalisenza peraltro incidere negativamente sulle entrate regionali visto l'attuale rapporto costi-benefici derivante dalla gestione del tributo, il cui gettito è ad oggi pari ad euro 0,00.

In ragione di quanto sopra evidenziato, si propone, pertanto, l'abrogazione della norma istitutiva dell'imposta.

Articolo 4 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1- Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria

La presente proposta consente di colmare la lacuna venutasi a creare nella legislazione regionale a seguito dell'approvazione dell'art. 13, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

Il disposto originario dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n.1 prevedeva per l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile un'aliquota del 10% del canone statale di concessione demaniale, indipendentemente dall'uso a cui era destinata la stessa. A tale imposta sono soggetti tutti i soggetti concessionari titolati all'uso o all'occupazione di beni statali, demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

L'art. 13, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 ha fissato l'aliquota al 15% per le concessioni demaniali ad uso turistico – ricreativo, senza però fare menzione dell'aliquota applicabile alle concessioni aventi diversa destinazione d'uso, provocando di conseguenza una riduzione del bacino dei soggetti passivi dell'imposta.

La norma in esame reintroduce l'aliquota del 10% per le concessioni aventi uso diverso da quello turistico-ricreativo (la cui aliquota resta fissata al 15%) e consentirà di incrementare il gettito del tributo per un importo pari ad euro 100.000,00.

Articolo 5 Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo

La presente proposta mira innanzitutto a raccordare il testo della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 recante "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*" con il testo dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1, che determina le aliquote applicabili per l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

In secondo luogo, al fine di razionalizzare i procedimenti di riscossione ed incrementarne gli esiti positivi, anche in sede di contenzioso:

- a) definisce in maniera puntuale gli adempimenti procedurali posti a carico dei Comuni per la gestione dell'imposta *de quo*, il cui gettito è ripartito tra Regione e Comuni;
- b) inserisce delle sanzioni per i mancati adempimenti da parte dei Comuni al fine di ovviare alle carenze gestionali registrate negli anni trascorsi, che non consentono un'efficace riscossione del tributo.

Infine, in considerazione delle risorse necessarie per l'esercizio delle rispettive funzioni edell'aumento dell'attività di coordinamento e di controllo indispensabili da parte degli uffici regionali per l'effettiva riscossione dell'imposta, viene determinata la ripartizione del gettito dell'imposta tra Comuni e Regione. L'aumento della percentuale del gettito destinato alla Regione dal 30% al 40% consentirà un aumento della quota nella disponibilità della Regione pari a euro 90.000,00.

Articolo 6 Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 - Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni

L'articolo 4 modifica la legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 che disciplina la rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni. L'articolato originario demandava ad un atto amministrativo di Giunta la definizione di alcuni aspetti di dettaglio. Tale impostazione tuttavia non sembra sufficiente ad assicurare la stabilità del sistema, meglio garantita da un atto regolamentare innervato nel sistema normativo.

La seconda lettera adegua la normativa regionale al quadro nazionale che prevede per gli interessi sui singoli tributi l'applicazione di tassi specifici normati nelle rispettive leggi istitutive

La terza lettera, invece, si occupa di una mera correzione di un refuso contenuto nel previo articolato.

La quarta lettera adegua il corpo normativo regionale alle analoghe norme nazionali (art. 19. dpr 602/73) che prevedono un regime di decadenza automatica, anche al fine di evitare contenziosi giudiziari connessi alla prova delle notificazioni dei provvedimenti di decadenza.

La quinta lettera evita che l'obbligo di preventiva escussione obbligatoria del garante possa incidere onerosamente sul costo delle fidejussioni, ritorcendosi a sfavore dei contribuenti.

Articolo 7- Cause di non punibilità - legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

La norma tende a prevenire l'applicazione di sanzioni ai gestori delle discariche che, operanti quali sostituti di imposta, erano e sono tenuti alla corresponsione di un tributo nei confronti della Regione Calabria ove i detti siano soggetti ad inadempimento da parte dei conferitori e cioè degli effettivi sottoposti al carico tributario in qualità di "sostituiti" nel pagamento della imposta. Durante il periodo di gestione commissariale e negli anni precedenti il trasferimento delle funzioni disposto con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio), i conferitori pubblici - adducendo lo stato di emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti - non adempivano alla quota di sovraccosto tributario che i gestori dunque non avevano la possibilità di riversare in qualità di sostituti di imposta alla Regione. L'articolo qui in esame ha quindi il fine di evitare l'irrogazione di sanzioni a soggetti privi di responsabilità nell'omissione tributaria, e di deflazionare il relativo contenzioso tributario.

Articolo 8 -Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n°13 - Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

La proposta normativa, nell'ottica del rispetto degli equilibri di bilancio sanciti dalla vigente normativa nazionale (costituzionale ed ordinaria), ridetermina le risorse destinate al fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l'attività di contrasto all'evasione adeguandole all'effettivo fabbisogno di spesa rilevato negli anni.

Articolo 9 Adozione regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale

A seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 le competenze relative alle concessioni dei beni del demanio idrico sono state riassunte in capo alla Regione.

La proposta in esame prevede l'adozione di un regolamento che disciplini i relativi procedimenti così da ottimizzare e rendere chiara la gestione delle concessioni stesse. Atteso, inoltre, che le relative attività comportano costi di realizzazione legati agli adempimenti istruttori, ivi inclusi quelli di sopralluogo, e che è opportuno che tali costi siano almeno in parte sostenuti dai richiedenti, si prevede, al fine di una maggiore trasparenza nei confronti dell'utenza, l'adozione di un piano tariffario dettagliato relativo alle istruttorie ed al rilascio dei provvedimenti. Le entrate e le correlate spese sono stimate in € 30.000,00.

Articolo 10 Adozione tariffario relativo alle autorizzazioni concesse dal Dipartimento Ambiente e Territorio

A seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 le competenze relative al rilascio dei provvedimenti evidenziati nella norma sono state riassunte in capo alla Regione. Le relative attività comportano costi di realizzazione legati agli adempimenti istruttori, ivi inclusi quelli di sopralluogo, che è opportuno siano almeno in parte sostenuti dai richiedenti. La proposta normativa prevede, al fine di una maggiore trasparenza nei confronti dell'utenza, l'adozione di un piano tariffario dettagliato relativo alle istruttorie ed al rilascio dei provvedimenti. Le entrate e le correlate spese sono stimate in € 15.000,00.

Articolo 11 Utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di autorizzazione integrata ambientale(A.I.A.)

In Calabria, l'Autorità competente al rilascio dell'A.I.A. è la Regione – Dipartimento Ambiente e Territorio – cui, dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014, è affidato il compito di procedere allo svolgimento dei controlli ordinari sulle installazioni A.I.A., nonché alla programmazione delle attività ispettive.

La suddetta Autorità ha anche la titolarità delle ispezioni straordinarie previste dall'art. 29*decies*, comma 4, del D.lgs. n.152/2006;

Per lo svolgimento di entrambi i controlli - ordinari e straordinari - l'Autorità Competente si avvale di A.R.P.A.Cal. in possesso delle funzioni e delle competenze tecniche all'uopo necessarie.

Mentre i costi dei controlli ordinari sugli impianti sottoposti ad A.I.A. sono posti a carico dei Gestori dall'art. 33, comma 3*bis* del D.lgs. 152/206, le risorse economiche per le ispezioni straordinarie, ai sensi dell'art. 29*decies*, comma 4, del D.lgs. 152/2006, devono essere reperite dall'Autorità competente "nell'ambito della disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo".

A tal ultimo riguardo è opportuno considerare quanto segue.

Tra i principi e i criteri guida della direttiva 2010/75/UE (relativa alle emissioni industriali) è compreso l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva medesima; a ciò aggiungasi che il legislatore italiano con il D.lgs. n. 46/2014 ha introdotto il comma 13 dell'art. 29quattordices del D. Lgs. 152/2006, che espressamente prevede tale utilizzo per i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale.

Considerato che i principi comunitari di cui alla Direttiva 2010/75/UE, nonché la disciplina di recepimento contenuta nel D.lgs. n.46/2014, riguardano anche le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale, irrogate come illustrato dal Dipartimento Ambiente e Territorio,essendo queste ultime fondate sugli stessi presupposti giuridici di quelle statali (violazione delle disposizioni di cui al Titolo III bis del D.lgs. 152/2006) e soggette alla medesima normativa per l'accertamento e la contestazione; si ritiene possibile destinare - , applicando analogicamente quanto disposto dal comma 13 dell'art. 29quattordices del D.lgs 152/2006 - i proventi derivanti dall'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale al finanziamento delle ispezioni straordinarie previste dall'articolo 29-decies, comma 4, nonché delle ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

Articolo 12 - Riscossione dei crediti vantati nei confronti dei Comuni in relazione alle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile per il periodo 1981-2004

L'armonizzazione contabile degli enti territoriali è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, e costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica.

In tale contesto, il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali e, tale attività, deve obbligatoriamente concludersi in un arco temporale breve.

Tra i residui attivi iscritti nel bilancio regionale figurano i crediti vantati per la somministrazione di acqua per uso idropotabile agli utenti, riferiti al periodo 1981-2004. Pertanto, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, tenuto conto dei piani di estinzione del debito già proposti dai Comuni, in ottemperanza alla DGR 495/2007, e dei pagamenti nelle more intervenuti, ha provveduto ad aggiornare la consistenza dei debiti maturati.

Nel contesto sopra delineato, considerata la situazione economico – finanziaria in cui versavano la gran parte dei Comuni calabresi, la Regione Calabria ha provveduto, attraverso una serie di atti normativi, a disciplinare la rateizzazione del debito così come di seguito indicato:

- L'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, che al comma 1, prevede che *“Al fine di consentire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso*

idropotabile, relativamente al periodo 1981-1997, i comuni interessati possono chiedere, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, la rateizzazione del proprio debito complessivo in massimo dieci annualità di pari importo, mediante la proposta di un apposito piano di estinzione del debito stesso da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale, la quale deve contenere, tra l'altro, l'autorizzazione allegale rappresentante dell'Ente di rilascio al Tesoriere di delegazione di pagamento pro-solvendo con effetto dall'esecutività del bilancio di previsione annuale 1998, nonché l'impegno a regolarizzare puntualmente i pagamenti relativi alle annualità successive a quelle comprese nel piano. La Giunta regionale valuta la proposta di piano e l'approva con proprio atto deliberativo, dandone comunicazione al comune interessato che rimane obbligato secondo le scadenze indicate nel piano proposto. Restano valide le convenzioni già regolarmente stipulate ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15."

- La legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8, recante *“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*, che all'art. 40 bis prevede la possibilità di effettuare la riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privato, mediante l'ingiunzione adottata nella forma del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente all'accertamento nelle forme stabilite con R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
- La legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 che, all'art. 14, dispone la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per la somministrazione di acqua per uso idropotabile, mediante l'ingiunzione di cui al punto precedente, per i Comuni che non presentino entro il 30 settembre 2007, il piano di estinzione del debito ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 12/1997 sopra richiamata, ovvero non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito;
- La legge regionale 10 luglio 2007 n. 15 che al comma 3 dell'art. 1 stabilisce: *“All'articolo 14, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 sono abrogate le parole «e per la materiale riscossione del credito derivante dal titolo esecutivo», ed al comma 4: “Al comma 1 dell'articolo 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, sono aggiunte le seguenti parole «Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorta capitale»;*
- La deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 2007, n. 495 *“Procedure applicative per la riscossione di tariffe in attuazione art. 14 legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 e art. 1 legge regionale 10 luglio 2007, n. 15”*, che determina l'importo dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nel periodo 1981-2004 e l'importo del debito dei singoli Comuni;
- La legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, *“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) che all'art. 35 dispone che “1. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per la somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che abbiano dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla Regione, (...) la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, un Commissario ad acta, da individuarsi tra i*

dirigenti regionali, per la predisposizione, approvazione e trasmissione del piano alla Regione entro trenta giorni”; 2. Per la riscossione dei crediti vantati dalla regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei comuni che non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito o non hanno dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla regione, previa diffida da parte del Dipartimento competente, la Giunta nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, individuandolo tra i dirigenti regionali, che provvede alla liquidazione e pagamento della somme dovute alla regione”(…);

La legge regionale 10 agosto 2011, n. 28, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.C., all’art. 3 comma 1 dispone: *“Sono abrogate tutte le norme delle leggi regionali elencate nell’allegato B, fatte salve le disposizioni espressamente indicate nello stesso allegato”*. Tra le norme espressamente abrogate dalla suddetta legge Regionale, rientra l’art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 che prevede la possibilità di rateizzare il “debito complessivo”. Viene, altresì, specificato, che le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 art. 2 della suddetta legge, continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa assunti.

In conclusione:

- l’art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, consente *la rateizzazione del debito complessivo*;
- La legge regionale 10 luglio 2007 n. 15 modifica l’art 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, specificando che *«Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorta capitale»*;
- La legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 abroga l’art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, modificato dalla legge regionale 10 luglio 2007 n. 15, il quale specificava che il “debito complessivo inteso esclusivamente alla sorte capitale”

La presente proposta consente di colmare la lacuna venutasi a creare nella legislazione regionale a seguito dell’abrogazione (da parte dell’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 recante “Abrogazioni di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo” ed entrata in vigore dall’11 agosto 2011, a norma dell’art. 5 della stessa legge) dell’art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, meglio specificare il concetto del credito vantato dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-2004, come riferito esclusivamente alla sorte capitale.

Articolo 13 Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale

La proposta in esame mira a non gravare l'erario regionale degli oneri relativi al pagamento di contributi per mutui destinati alla realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori non presentano stati di avanzamento, e che pertanto rappresentano una spesa non in linea coi principi di buona amministrazione.

Le economie così realizzate potranno concorrere all'estinzione dei mutui stessi, con conseguenti effetti positivi per l'erario regionale.

Articolo 14 Riprogrammazione economie di spesa legge regionale 31 luglio 1987, n. 24

Il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" della Giunta regionale, ha determinato, con propri decreti, le economie di spesa a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con la legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, con la legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, relative alla concessione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse regionale. Dette economie potranno essere riprogrammate, per un limite di impegno complessivo di euro 500.000,00, dal medesimo dipartimento per le finalità già individuate dalle citate disposizioni normative.

La previsione che esclude dall'accesso a tali risorse gli enti locali, inadempienti nei confronti della Regione per i pagamenti relativi ai crediti del servizio idropotabile e alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è finalizzata ad innescare un meccanismo premiale per i Comuni in regola con i pagamenti e a favorire di conseguenza la riscossione dei crediti regionali.

Articolo 15 Fondi speciali per le leggi

I fondi speciali, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, recanti spese di parte corrente o in conto capitale, che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio. La quantificazione dei suddetti fondi è stata effettuata, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate negli esercizi precedenti nonché di quelle che, presumibilmente, saranno necessarie nell'anno 2017 per il finanziamento delle nuove leggi.

Articolo 16 Nuove autorizzazioni di spesa

- Comma 1 - L'art.42-bis del D.P.R. n. 327 dell'8/06/2001 (T.U delle espropriazioni), in tema di occupazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, dispone che, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene.

Sulla base della citata norma, si rende necessario disporre il finanziamento delle spese per il supporto tecnico, per le attività di natura amministrativa e procedurale, volte alla registrazione, trascrizione, voltura ed eventuali attività di mediazione nell'ambito del procedimento espropriativo.

- Comma 2 - L'art. 41 del D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 (T.U delle espropriazioni) dispone l'istituzione della Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva per l'espropriazione per pubblica utilità, il cui funzionamento era stato già disciplinato dalla Legge regionale 31 luglio 1988, n. 17, come modificata dalla legge regionale 24 aprile 2002, n. 20.

Le competenze in materia di gestione delle risorse necessarie alle spese di funzionamento della suddetta Commissione, attribuite alle Province, sono state riassunte dalla Regione nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14.

- Comma 3 - Il Programma Comunitario LIFE-Natura e Biodiversità 2012 – Progetto “Land and sea actions for conservation of Caretta Caretta in its most important Italian nesting group (Ionian Calabria)”, finanziato dalla Commissione Europea, è cofinanziato dalla Regione Calabria. Si è già provveduto all'iscrizione delle somme relative agli anni 2012/2016. Nel bilancio di previsione 2017/2019 viene iscritta la quota dell'anno 2017 in cui il progetto si conclude.
- Comma 4 - In virtù del trasferimento alla Regione, conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56, delle funzioni relative al demanio idrico precedentemente esercitate dalle amministrazioni provinciali, a decorrere dall'anno 2017 sono a carico della Regione le spese obbligatorie per le attività di gestione, i lavori e gli interventi di manutenzione dei beni demaniali. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con i proventi ricavati dalla gestione dei beni stessi (canoni per le piccole derivazioni di acqua pubblica, concessioni di aree demaniali, diritti istruttori per i relativi procedimenti amministrativi)
- Comma 5 – Il Centro Regionale di Neurogenetica, istituito con legge regionale n.37 del 10.12.1996, ed avente come campo di intervento lo studio, la ricerca e l'assistenza delle patologie ereditarie del Sistema nervoso, costituisce un'eccellenza di primaria importanza in ambito medico – scientifico e svolge attività clinica, di studio e ricerca in collaborazione con prestigiosi istituti nazionali e internazionali. Come già avvenuto negli esercizi finanziari precedenti, sono iscritte nel bilancio di previsione 2017-2019 le risorse necessarie ad erogare un contributo alle attività del Centro.
- Comma 6 – il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali”, a seguito della ricognizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte a tutto il 31 dicembre 2014 in relazione alle prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, ha rilevato l'esistenza di maggiori fabbisogni connessi agli oneri derivanti dalle stesse rispetto a quanto già iscritto nell'anno 2016 e richiesto lo stanziamento di euro 3.000.000,00 nell'anno 2017 per fare fronte agli stessi.
- Comma 7 –L'iscrizione in bilancio di somme da assegnare ai Comuni per la sistemazione di aree da adibire a mercati comunali destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e

artigianali locali è finalizzata a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio (c.d. prodotti a “km0”). La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.

- Comma 8 –Al fine di uno sviluppo della ricerca sulla legislazione regionale, soprattutto in materia di enti locali, e della formulazione di proposte utili al contesto calabrese, si prevede la concessione all'Osservatorio Politiche Pubbliche per le Autonomie dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria di un contributo “una tantum” per l'esercizio finanziario 2017.
- Comma 9 –Al fine di contribuire alle spese di organizzazione che i Comuni che ospitano il Giro d'Italia dovranno sostenere, viene concesso un contributo per l'esercizio finanziario 2017.

Articolo 16bis - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39

Il presente articolo, introdotto in sede di Commissione, modifica l'articolo 1 della l.r. n. 39/2012, istitutive delle Strutture Tecniche di Valutazione, a supporto delle attività afferenti alle valutazioni ambientali (in particolare: V.I.A. e V.A.S.), e si prefigge, in particolare, lo scopo di rendere più flessibile l'organizzazione delle S.T.V. e di incentivare il reclutamento dei relativi componenti.

Esso prevede che i componenti delle S.T.V., dotati di adeguate competenze, possono essere selezionati tra il personale della Regione o, in caso di esito negativo delle procedure di selezione, mediante il ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione regionale.

Oltre alla S.T.V. ordinaria è prevista la costituzione di Strutture straordinarie nel numero massimo di due.

Il numero di componenti della S.T.V. ordinaria e delle S.T.V. straordinaria non può essere complessivamente superiore a 23.

Ai componenti interni è riconosciuto un trattamento economico non superiore all'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie dei dirigenti generali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Ai componenti esterni è riconosciuto il suddetto trattamento maggiorato del 50 per cento. In entrambi i casi il trattamento economico deve essere determinato sulla base di parametri incentivanti parametrati al numero dei procedimenti definiti.

Per la quantificazione dell'onere finanziario complessivo, si è ritenuto di dover ipotizzare la situazione di minor favore, sul piano finanziario, per l'Amministrazione regionale, rappresentata dalla necessità di dover ricorrere al conferimento di 23 incarichi esterni, con un trattamento economico maggiorato, secondo le suddette previsioni normative. Tale situazione, che quasi certamente non troverà un concreto riscontro nell'applicazione delle disposizioni in parola,

permette di definire il fabbisogno massimo di spesa da assicurare sugli stanziamenti del bilancio regionale.

Pertanto, l'importo massimo attribuibile a ciascun componente, pari ad euro 33.000,00 annui, è stato determinato a calcolo, a partire dall'importo dell'indennità massima annua prevista per i componenti delle strutture ausiliarie (euro 22.000,00), maggiorata di un importo non superiore al 50% (11.000,00).

La suddetta spesa annua di euro 33.000,00 per componente, calcolata per un numero massimo di 23 unità ha determinato l'onere massimo complessivo, ammontante a poco più di 750.000,00 euro all'anno.

Quanto alla copertura, come esplicitato nella disposizione finanziaria, a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede annualmente per l'importo di euro 450.000,00 con le somme accertate e riscosse al Titolo 3 "Entrate extratributarie", a titolo di oneri istruttori previsti dalla stessa legge regionale n. 39/2012, ed iscritte al Programma U.09.02 dello stato di previsione della spesa (capitoli U3201016101, U3201016102 e U3201016103) e per l'importo di euro 300.000,00 con le ulteriori risorse regionali disponibili al medesimo Programma U.09.02 (capitolo U3201015603) dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2017-2019.

Articolo 17 Rifinanziamento leggi regionali


Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si dispone che con la legge di stabilità regionale si provvede al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative.

Articolo 18 Norma finanziaria

La legge di stabilità regionale, ai sensi del paragrafo 7 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 deve contenere il quadro finanziario di riferimento per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel suddetto bilancio.

Le maggiori spese previste nel presente disegno di legge di stabilità trovano, quindi, copertura a valere sulle risorse allocate nella parte entrata del bilancio di previsione 2017/2019.

REGIONE CALABRIA



Legge di stabilità regionale 2017



TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Articolo 1

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e, per le utenze esenti, dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 ed all'art.10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:

a) per usi civili:

CONSUMI	Euro al metro cubo di gas naturale
Fino a 120 mc annui	0,019
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,02582
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,02582
Consumi superiori a 1.560 mc annui	0,03099

b) per usi industriali:

CONSUMI	Euro al metro cubo di gas naturale
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,005165

2. Con la stessa decorrenza le aliquote dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al comma precedente per le utenze esenti sono determinate nella medesima misura di cui al comma 1.

Articolo 2

(Modifiche ed integrazioni all'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34)

1. All'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: <L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile. Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per natanti, avio, per usi agricoli e per usi industriali) si intendono quelli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio.>;

- b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: <L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria; gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti potranno essere compensati con le rate di acconto a conguaglio.>;
- c) Al comma 5 dopo le parole <oltre agli interessi> sono inserite le seguenti <doganali differiti ed all'indennità di mora di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504>;
- d) Il comma 6 è abrogato;
- e) Il comma 7-bis è sostituito dal seguente:<Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. Le sanzioni dovute restano escluse da una eventuale rateizzazione del debito.>;
- f) Dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:

<7-ter. Gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.

7-quater. Le funzioni inerenti l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale, ai sensi dell'art.3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono attribuite agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-quinquies. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-sexies. Per la riscossione coattiva, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

7-septies. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.

2. Le modifiche di cui alla lettera f) del precedente comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 01.01.2017. Per i periodi d'imposta precedenti al 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2016. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni antecedenti il periodo d'imposta 2017 restano di competenza della Regione Calabria.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)

1. L'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 è abrogato.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1)

1. L'art. 9, comma 1, è sostituito dal seguente: <L'ammontare dell'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione è rideterminato nella misura del 10 per cento del canone statale di concessione, tranne che per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative la cui aliquota è pari al 15 per cento del canone medesimo.>

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. All'art. 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a. Il comma 1 è sostituito dal seguente: <Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge regionale 31 dicembre 1971, n.1, nella misura indicata dall'art. 9 comma 1 della medesima legge regionale.>
 - b. Al comma 2 le parole <competenti, che lo riscuotono per conto della Regione > sono sostituite dalle seguenti:<regionali competenti>.
 - c. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<2.bis Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del D. Lgs. 112/1998.>

<2.ter Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore.>
 - d. L'art. 26 comma 3 è sostituito dal seguente:< I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, verranno così ripartiti:

- a) il 60 % è devoluto ai Comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
- b) il 40% è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.>
- e. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
 - <3.bis I Comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.>
 - <3.ter Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma precedente, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.>
- f. Il comma 5 è sostituito dal seguente <5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.>

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 21)

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. Ai commi 3, 4 e 5 la parola <deliberazione> è sostituita con le seguenti <regolamento attuativo>
 - b. Al comma 6 la parola <legale> è sostituita con le seguenti <previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo>.
 - c. Al comma 8:
 - i. la parola <esecutive> è sostituita dalla seguente <consecutive>.
 - ii. le parole <la struttura competente invia avviso di> sono sostituite da <il contribuente incorre in>
 - iii. le parole <dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso> sono abrogate.
 - iv. le parole <fatto salvo l'esito positivo della preventiva> sono sostituite da <salvo l'eventuale>.

Articolo 7

(Cause di non punibilità - legge regionale 28 agosto 2000, n. 16)

1. Su istanza presentata entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente norma e previa rinuncia ad eventuali contenziosi intrapresi ed integrale soddisfazione civilistica dell'importo del tributo ancora pendente e dei correlati interessi, non sono rimosse eventuali sanzioni applicate ai gestori operanti quali sostituti di imposta del tributo regionale di cui alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 ove essi non abbiano adempiuto per avere subito durante il

periodo della gestione commissariale e fino alla annualità tributaria successiva all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, inadempimento da parte dei conferitori pubblici.

TITOLO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 8 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n°13)

1. Al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 le parole <con l'accantonamento del 2 per cento> sono sostituite dalle parole <nel limite massimo dell'accantonamento dell'1 per cento>.

Articolo 9 (Adozione regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale)

1. La Giunta regionale adotta un regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale, che disciplini i relativi procedimenti e preveda un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e parere idraulico, previsti dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni e parere idraulico, previsti dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523.
2. Le tariffe sono sulla base della tipologia e della destinazione d'uso del bene concesso o autorizzato.

Articolo 10 (Adozione tariffario relativo alle autorizzazioni concesse dal Dipartimento Ambiente e Territorio)

1. La Giunta regionale adotta un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, previste dal Titolo I Capo IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai pareri previsti dall'art. 269 del medesimo decreto legislativo nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione unica ambientale (A.U.A).

Articolo 11 (Utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di AIA)

1. Le risorse economiche per le ispezioni straordinarie previste dall'art 29 decies, comma 4, del D.lgs. n.152/2006, nonché per le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione, sono reperite mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di competenza regionale.
2. I proventi di cui al precedente punto vengono individuati secondo le modalità di cui all'art. 29quattordices, comma 13, del D.lgs n. 152/2006 e destinati all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (AR.P.A.Cal), quale soggetto addetto, tra l'altro, allo svolgimento dei controlli straordinari in materia di A.I.A. e alle ispezioni sugli impianti ancora privi di autorizzazione.

3. Il Dipartimento regionale competente pone in essere tutti gli adempimenti necessari per destinare le somme riscosse alle finalità di cui al presente articolo.

Articolo 12

(Riscossione dei crediti vantati nei confronti dei Comuni in relazione alle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile per il periodo 1981-2004)

1. Al fine di favorire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-2004, i comuni interessati possono rateizzare il proprio debito complessivo. Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorte capitale.

Articolo 13

(Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale)

1. Per tutte le opere pubbliche finanziate con mutui concessi agli Enti locali da Cassa Depositi e Prestiti con onere integrale o parziale a carico della Regione per le quali non risulta disposta per il periodo 2013-2016 alcuna erogazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti per stato di avanzamento dei lavori, è disposta la revoca del contributo regionale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.
3. Le economie conseguenti alle revoche di cui al comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.

Articolo 14

(Riprogrammazione economie di spesa legge regionale 31 luglio 1987, n. 24)

1. Per le opere pubbliche assistite da contributo regionale di cui alle leggi regionali n.24 del 31 luglio 1987, n. 13 del 14 aprile 2004, n. 3 del 25 febbraio 2005, n. 13 del 17 agosto 2005, n. 1 del 11 gennaio 2006, n.7 del 21 agosto 2006, n. 9 del 21 agosto 2006, n. 15 del 13 giugno 2008, n. 19 del 12 giugno 2009, e n. 47 del 23 dicembre 2011, per le quali gli Enti locali interessati hanno proceduto a rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, è disposta la contestuale riduzione del contributo concesso.
2. Le economie di spesa determinate dal competente Dipartimento della Giunta regionale a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con leggi regionali n. 15 del 13 giugno 2008, n. 19 del 12 giugno 2009, e n. 47 del 23 dicembre 2011, possono essere riprogrammate, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta regionale, dal medesimo dipartimento per le finalità già individuate dalle citate disposizioni normative,

per un limite di impegno complessivo di euro 500.000,00 con allocazione al Programma U.18.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

3. Gli Enti locali, che alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in regola con i pagamenti relativi ai crediti del servizio idropotabile e alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non potranno essere beneficiari della riprogrammazione di cui al comma precedente.

Articolo 15 ***(Fondi Speciali per le leggi)***

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 sono determinati in euro 1.400.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03), di cui euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), di cui euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Articolo 16 ***(Nuove autorizzazioni di spesa)***

1. Per il finanziamento delle spese per il supporto tecnico e per le attività di natura amministrativa e procedurale, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'art.42-bis del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 75.000,00 a valere sulle risorse allocate al Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Per garantire il funzionamento delle Commissioni Provinciali per gli espropri di cui all'articolo 41 del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, le cui competenze, a seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 150.000,00 con allocazione al Programma U.18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
3. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma Comunitario LIFE-Natura e Biodiversità 2012 – Progetto "Land and seactions for conservation of Caretta Caretta in its most important italian nesting group (Ionian Calabria)", è autorizzata la spesa di euro 129.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
4. Al fine di garantire l'esercizio delle attività relative alla gestione e manutenzione delle piccole derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni di aree demaniali di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le cui competenze, a seguito della

legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata la spesa di euro 530.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.01 del bilancio di previsione 2017-2019.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.13.07 del bilancio di previsione 2017-2019.
6. Al fine di garantire una ulteriore copertura dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2014 per le prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 3.000.000,00, con allocazione al Programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
7. Al fine di consentire la sistemazione di aree da adibire a mercati comunali destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di euro 500.000,00 allocati al Programma U.14.02.
8. Al fine di uno sviluppo della ricerca sulla legislazione regionale, soprattutto in materia di enti locali, e della formulazione di proposte utili al contesto calabrese, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere all'Osservatorio Politiche Pubbliche per le Autonomie dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria un contributo una tantum, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 50.000,00 con allocazione al Programma U.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei Comuni che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2017 la spesa complessiva di € 90.000,00, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Articolo 16 bis

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI), è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. La S.T.V. di cui al comma 1:

a) sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC già operante presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;

b) è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale;

c) è composta dal dirigente generale del dipartimento di cui alla lettera a), che la presiede, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni

di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, nonché da un numero di componenti, determinato nel regolamento di cui al comma 3, dotati di adeguate competenze professionali, uno dei quali in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria;

2 bis. I componenti della S.T.V. sono individuati, mediante procedura selettiva, tra il personale di ruolo della Regione Calabria, o degli enti strumentali e dipendenti della Regione, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente dispone l'utilizzazione a tempo pieno presso la S.T.V., con determinazione della durata, delle unità di personale degli enti strumentali e dipendenti della Regione individuate ai sensi del primo periodo, le quali mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

2 ter. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della procedura di selezione dei componenti della S.T.V. di cui al comma *2 bis*, i relativi incarichi possono essere conferiti a soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, individuati, mediante procedura selettiva, tra:

a) dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;

b) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale.

2 quater. La S.T.V. è assimilata, ai fini del trattamento normativo, alle strutture ausiliarie previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

2 quinquies. Agli oneri per il trattamento economico accessorio dei componenti della S.T.V. di cui al comma *2 bis* si fa fronte con le risorse finanziarie specificate al comma 7. Col regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio sulla base di criteri incentivanti, commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma *2 quater*.

2 sexies. Ai componenti della S.T.V. di cui al comma *2 ter* è corrisposto un compenso determinato sulla base di criteri incentivanti, fissati nel regolamento di cui al comma 3 e commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma *2 quater* e maggiorato del cinquanta per cento, a valere sulle risorse finanziarie specificate al comma 7.

2 septies. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti, col regolamento di cui al comma 3 possono essere istituite S.T.V. Straordinarie, nel numero massimo di due, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, *2 bis* e *2 ter*."

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con regolamento della Giunta regionale sono disciplinati:

a) il numero dei componenti, non superiore a 23, le professionalità da inserire nelle S.T.V. e le procedure di individuazione del relativo personale;

b) le specifiche attribuzioni delle S.T.V., l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative delle attività di competenza delle stesse, ivi compresa la loro strutturazione per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti con le altre strutture dipartimentali;

c) le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso ai sensi dei commi 2 *quinquies* e 2 *sexies*;

d) le tariffe per gli oneri istruttori ai sensi del comma 6;

e) le modifiche alla disciplina del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008.”;

c) il comma 4 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Col regolamento di cui al comma 3 sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura degli oneri istruttori sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali, nonché le relative modalità di versamento. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.”

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 in complessivi euro 750.000,00, si provvede annualmente per l'importo di euro 450.000,00 con le somme accertate e riscosse al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, a titolo di oneri istruttori di cui al comma 6, ed iscritte al Programma U.09.02 dello stato di previsione della spesa (capitoli U3201016101, U3201016102 e U3201016103) e per l'importo di euro 300.000,00 con le ulteriori risorse regionali disponibili al medesimo Programma U.09.02 (capitolo U3201015603) dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico ed al bilancio finanziario gestionale, di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Articolo 17

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in euro 267.049.713,94, euro 260.427.292,86 ed euro 260.417.293,87 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Articolo 18
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2017-2019.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2017	2018	2019
1	Interventi da definire	600.000,00	400.000,00	400.000,00
	Totale EURO	600.000,00	400.000,00	400.000,00

Totale triennio 2017-2019	1.400.000,00
----------------------------------	---------------------

Tabella B**Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)**

Ordine	Intervento	2017	2018	2019
1	Interventi da definire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale EURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale triennio 2017-2019	300.000,00
----------------------------------	-------------------

Tabella C

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
3	6	1975	26	Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica	500.000,00	-	-	2231202	U.16.01
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4251104	U.12.08
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6129101	U.14.04
2	6	1980	25	Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani	60.000,00	50.000,00	50.000,00	6122102	U.14.01
5	4	1983	13	Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum	30.000,00	-	-	1002106	U.01.07
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	4341101	U.12.02
12	11	1984	31	Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero <i>- art.24 - interventi per lo sviluppo dello sport e del tempo libero</i>	450.000,00	250.000,00	250.000,00	52020111	U.06.01
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria <i>art. 65 e 67 - Promozione turistica</i> <i>- art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano</i>	1.300.000,00 300.000,00	1.300.000,00 400.000,00	1.300.000,00 400.000,00	6133104 6133112	U.07.01 U.07.01
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	3313101	U.04.07
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	130.000,00	-	-	3313116	U.04.04
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	150.000,00	100.000,00	100.000,00	5114105	U.16.01
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari	70.063,38	70.063,38	70.063,38	4343104	U.12.02
17	4	1990	24	Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2312101	U.03.01
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	200.000,00	100.000,00	100.000,00	2132101	U.09.05
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	125.000,00	125.000,00	125.000,00	2132102	U.09.05
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5123104	U.16.01
24	7	1991	11	Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6132102	U.14.02

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
26	8	1992	17	Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3314101	U.06.01
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2).	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2233211	U.09.05
7	3	1995	6	Incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6133103	U.07.01
19	4	1995	19	Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52010112	U.05.02
3	5	1995	37	Provvidenze in favore dell'A.N.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4251105	U.12.08
19	12	1995	40	Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4231121	U.13.07
8	6	1996	13	Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1002108	U.01.02
29	11	1996	35	Costituzione dell'Autorità di bacino Regionale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2112104	U.09.01
10	2	1997	4	Legge organica di protezione civile della Regione Calabria	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2141103	U.11.01
22	9	1998	10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) <i>art.3, commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge</i>	825.000,00	525.000,00	525.000,00	2131202	U.09.02
29	3	1999	8	Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4341105	U.13.07
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4231108	U.13.07
7	8	1999	23	Norme per il trasporto pubblico locale (e successive modifiche ed integrazioni) <i>Art. 3 - Razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti</i>	16.654.297,17 60.000,00	16.401.307,91 60.000,00	16.401.307,92 60.000,00	2222107 23010239	U.10.02 U.10.02
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria) <i>Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3131208	U.05.01
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	43020209	U.15.03
19	2	2001	5	Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego <i>art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	43020303	U.15.01
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3313109	U.04.07
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria	250.000,00	-	-	32020303	U.08.01
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare					

Allegato legge di stabilità per gli anni 2017-2019

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
				art 12 -"Spese di funzionamento Arcea"	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	22040314	U.16.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	100.000,00	90.000,00	85.000,00	22040306	U.16.01
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010705	U.12.08
30	10	2003	15	Norme per la tutela delle minoranze linguistiche	100.000,00	-		52010259	U.05.02
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali					
				art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4331103	U.12.07
				art.36 - Gruppi - appartamento	4.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	62010203	U.12.01
9	2	2004	3	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52010244	U.05.02
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio	100.000,00	90.000,00	85.000,00	22040310	U.16.01
2	3	2005	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005					
				art.1, commi 4 e 5 - Ex Fondo sollievo	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32040511	U.09.05
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006					
				art.3 - Film Commission	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52010253	U.05.02
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006					
				art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	23010236	U.10.02
				art.12, comma 3 - Consiglieri di parità	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43030202	U.15.03
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61010410	U.13.07
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007					
				art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus"	1.300.000,00	-		22040315	U.16.01
				art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	32030146	U.11.02
				art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32030147	U.05.02
				art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale	57.106,34	57.106,34	57.106,34	32030148	U.18.01
				art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio	131.041,64	131.041,64	131.041,64	32030149	U.09.01
				art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggero per risanamento ambientale territorio	49.150,36	49.150,36	49.150,36	32030150	U.09.01
				art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale	300.000,00	-	-	22040735	U.11.02
				art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62010716	U.12.08
				art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	22040211	U.16.01
15	7	2007	15	Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	32050131	U.09.04

Allegato legge di stabilità per gli anni 2017-2019

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
21	8	2007	20	Sostegno Centri anti violenza e case di accoglienza per donne in difficoltà	400.000,00	400.000,00	400.000,00	62010520	U.12.04
5	10	2007	22	Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007					
				<i>art.1, comma 1 - Convenzione con la Svimez</i>	35.000,00	25.000,00	25.000,00	12040703	U.01.03
				<i>art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite</i>	88.481,10	88.481,10	88.481,10	22020111	U.07.01
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008					
				<i>Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni</i>	6.175.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	43020107	U.15.03
				<i>Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio</i>	39.051,04	39.051,04	39.051,04	32030157	U.10.03
				<i>Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità</i>	50.000,00	-		61060120	U.13.05
				<i>Art. 3, comma 26 - ADER</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12010134	U.01.10
				<i>Art.3, comma 10 - Banco alimentare onlus della Calabria</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010522	U.12.08
				<i>Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle Crati</i>	1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39	22040913	U.16.01
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	43020108	U.15.03
16	10	2008	31	Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura	200.000,00	200.000,00	200.000,00	72010207	U.12.04
12	6	2009	18	Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale comunità locali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	64010105	U.12.04
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009					
				<i>Art. 4 - Fondo unico per la cultura</i>	400.000,00	500.000,00	500.000,00	52010261	U.05.02
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	32040517	U.09.01
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010					
				<i>Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità montane</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	32040409	U.09.07
				<i>Art. 4, comma 7 - Campi scuola</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62010112	U.12.07
26	2	2010	11	Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro	100.000,00	50.000,00	50.000,00	62010210	U.12.05
10	2	2011	1	Istituzione dell'enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria"	50.000,00	-		22040842	U.16.01
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012					
				<i>Art. 49 - Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	62010213	U.12.07
				<i>Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3313106	U.04.04
				<i>Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	22040212	U.16.01
28	6	2012	27	Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012					
				<i>Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera ambientale</i>	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	32010156	U.09.02
				<i>Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	61020112	U.13.07

Allegato legge di stabilità per gli anni 2017-2019

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
26	7	2012	30	Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura	100.000,00	-		22040603	U.16.01
26	7	2012	31	Istituzione della festa di San Francesco di Paola	100.000,00	-		52010268	
26	7	2012	33	Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010723	U.12.08
6	11	2012	54	Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	62010616	U.12.08
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC)	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	22040320	U.16.01
27	12	2012	69	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013 <i>Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epilessie</i>	200.000,00	-		61010414	U.13.07
16	5	2013	24	Ente per i parchi marini regionali (art. 9)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32010149	U.09.05
24	2	2014	7	Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno	154.937,07			4123104	U.13.07
8	9	2015	16	Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro per la corresponsione del trattamento economico al personale dipendente dell'ex ARDIS di Catanzaro	421.709,62	421.709,62	421.709,62	43020309	U.15.01
28	9	2015	18	Unità progetto rifiuti	1.017.485,00			12010140	U.09.03
27	11	2015	23	Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2015 <i>Art. 1 - comma 1 - Copertura dei contratti di servizio stipulati con Trenitalia</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	23010519	U.10.01
30	12	2015	31	Legge di stabilità regionale 2016 <i>Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32040325	U.09.01
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale <i>Art.11- Osservatorio della mobilità</i> <i>Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità</i> <i>Art. 13, comma 20- ARTCAL</i>	244.895,78 306.119,72 734.687,33	246.190,73 307.738,42 984.762,93	246.190,73 307.738,42 984.762,93	91002002 91002003 91002004	U.10.02 U.10.02 U.10.02
Totale anno					267.049.713,94	260.427.292,86	260.417.293,87		